

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Interventi a favore del Club Alpino Italiano e degli enti
a carattere nazionale o pluriregionale operanti nel settore
del turismo sociale o giovanile

ONOREVOLI SENATORI. — Ai sensi delle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, 8 febbraio 1971, n. 79, e 23 dicembre 1974, n. 704, viene erogato annualmente dallo Stato al Club Alpino Italiano — benemerito ente, operante fin dal 1863, data della sua fondazione per iniziativa di Quintino Sella — un contributo di lire 250 milioni.

L'intervento annuo statale — fissato inizialmente con la citata legge n. 91 del 1963, che conferiva la personalità giuridica al sodalizio e sottoponeva lo stesso alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo — trova il suo fondamento nei compiti di interesse pubblico svolti dall'ente medesimo (in particolare, prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e soccorso di alpinisti ed escursionisti).

Il contributo di cui trattasi, fermo nella sua entità da alcuni anni, è attualmente del tutto insufficiente rispetto alla necessità dell'ente di svolgere un'adeguata e più incisiva attività nell'espletamento dei suddetti compiti (e, più in generale, nel settore alpinistico ed escursionistico ove la diffusione di massa degli sport della montagna ha comportato il rafforzamento del corpo di soccorso alpino, il rifacimento della rete dei rifugi, il potenziamento della segnaletica in montagna, eccetera).

Pertanto, con l'unito disegno di legge si provvede ad aumentare, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, lo stanziamento annuo in favore del Club Alpino Italiano da lire 250 milioni a lire 500 milioni (art. 1).

L'aumento trova copertura nell'accantonamento, disposto a tale titolo, nel fondo speciale del bilancio dello Stato per l'esercizio 1980 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso (art. 3, primo comma).

Con il presente disegno di legge viene altresì disposto (art. 2) l'adeguamento dello stanziamento annuo, di cui all'articolo 1, lettera d), della legge 4 marzo 1964, n. 114, e all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, per contributi « una tantum » a favore di enti, di carattere nazionale o pluriregionale, che svolgono attività diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile.

Infatti tale stanziamento, fissato attualmente in lire 450 milioni, è assolutamente insufficiente per sostenere validamente l'attività dei numerosi enti a carattere nazionale, che svolgono un'azione utile e meritoria per l'incremento del turismo sociale o giovanile

(si citano, tra gli altri, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù, la Federazione del campeggio e del *caravanning*, la Federazione italiana escursionismo, il Centro turistico giovanile, il Centro turistico giovanile studentesco, l'Associazione ricreativa culturale italiana, l'Agriturismo e gli organismi di carattere sindacale operanti nel settore, come l'ETSI-CISL, l'ETLI-CGIL, l'OTIS-UIL e la ENARS-ACLI).

È inoltre da considerare che gli enti di cui trattasi — in quanto operanti nell'intero territorio nazionale — non troverebbero diversamente altre possibilità di rivitalizzanti sostegni finanziari per la prosecuzione della loro apprezzata attività nel settore del turismo sociale e giovanile.

Si prevede, quindi, la possibilità di elevazione del suindicato stanziamento, previa concreta autorizzazione di spesa da inserire annualmente, con apposita norma, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo a favore del Club Alpino Italiano, previsto dalla legge 23 dicembre 1974, n. 704, in misura di lire 250 milioni, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 500 milioni.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, lettera *d*), della legge 4 marzo 1964, n. 114, ed all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, per contributi « una tantum » a favore di enti, di carattere nazionale o pluriregionale, che svolgono attività diretta ad incrementare il movimento turistico sociale o giovanile, può essere annualmente modificata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 3.

All'onere di lire 250 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.